



# STATUTO ISF-MI

## Art. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita l'associazione "Ingegneria Senza Frontiere – Milano" in breve denominabile anche come "ISF-MI".
2. ISF-MI ha sede legale in Milano, in via Durando 38/a e può costituire sedi secondarie.

## Art. 2 DURATA

1. ISF-MI ha durata sino al 31 dicembre 2054.

## Art. 3 STATUTO E MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti a ISF-MI.
2. L'assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività di ISF-MI.
2. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli Organi o da almeno 1/5 degli Associati.
3. Per la deliberazione di modifiche statutarie occorre la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

## Art. 4 FINALITÀ

1. ISF-MI è apertistica, aconfessionale e sviluppa le sue attività senza scopo di lucro.
2. ISF-MI, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere e informa la propria attività ai principi della solidarietà e della cooperazione.
3. Le attività di ISF-MI sono in particolar modo finalizzate a:
  - a) RICERCA: apprendimento, approfondimento e messa a punto di logiche, metodologie e tecnologie volte alla promozione dell'autosviluppo delle zone di intervento nel rispetto e nella valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità e dei singoli individui, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, compatibile con le necessità delle future generazioni e degli ecosistemi;
  - b) IMPLEMENTAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: progettazione, realizzazione e utilizzazione delle suindicate metodologie e tecnologie presso le zone di intervento allo scopo di consentire alle singole popolazioni un autonomo e proficuo utilizzo delle risorse locali;
  - c) SUPPORTO FORMATIVO E TRASFERIMENTO CONOSCITIVO: formazione sulle metodologie e uso delle tecnologie introdotte, allo scopo di garantire da parte degli abitanti delle zone di intervento una successiva e duratura integrazione di tali conoscenze e tecnologie;
  - d) SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE: organizzazione di eventi quali, a titolo esemplificativo, convegni, seminari e campagne di sensibilizzazione, volti in particolar modo all'analisi e all'approfondimento delle tematiche connesse alla solidarietà nazionale e internazionale e allo sviluppo sostenibile; promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze
  - e) maturate, al trasferimento tecnologico (di informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali) e alla diffusione di una conoscenza globale che aumenti la consapevolezza sul tema dello sviluppo sostenibile;
  - f) INTERSCAMBIO CULTURALE: promozione dello scambio culturale tra soggetti che appartengono sia alle realtà territoriali dove ISF-MI nasce, sia a quelle in cui intende operare;
  - g) NETWORK PER LO SVILUPPO: favorire lo sviluppo di relazioni di collaborazione e supporto fra soggetti che possono contribuire alla realizzazione delle attività e al raggiungimento delle finalità di ISF-MI;
  - h) CONSULENZA: collaborazione con soggetti e organizzazioni che perseguono finalità analoghe a quelle perseguite da ISF-MI.
4. ISF-MI nasce con la collaborazione del mondo universitario, agisce in un contesto interdisciplinare e si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle proprie finalità. In particolare:
  - a) ISF-MI intende raggiungere le finalità di cui sopra, a titolo esemplificativo, mediante:
    - sviluppo di tesi di laurea e dottorato;
    - partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità di ISF-MI;
    - promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità di ISF-MI.
5. ISF-MI si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività.
6. ISF-MI, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (ad esempio affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione) di beni mobili, immobili e attrezzature.

## Art. 5 ADERENTI

1. Possono aderire a ISF-MI tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità.



2. Chiunque intenda divenire Associato deve rivolgere domanda scritta o in via elettronica con la compilazione dell'apposito modulo o con modalità diverse ove deliberate dal Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che ISF-MI si propone, di essere disposto a cooperare al conseguimento degli scopi di ISF-MI e di rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi di ISF-MI.
3. Il Consiglio Direttivo provvederà a riscontrare le domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. In caso di motivato diniego, il soggetto interessato potrà proporre appello all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico o altro.
4. I nuovi Associati sono tenuti al versamento della quota associativa, in vigore al momento della domanda, entro 30 giorni dall'accettazione della domanda.
5. Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere da ISF-MI. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
6. Tutti gli Associati cessano di appartenere all'ISF-MI:
  - per dimissioni volontarie;
  - per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
  - per decesso;
  - per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi quali comportamenti e attività in contrasto con le finalità ed i principi di ISF-MI. L'Associato escluso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, potrà proporre appello all'Assemblea, mediante lettera inviata al Presidente di ISF-MI.
7. Gli Associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'ISFMI non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ISF-MI.
8. Salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, la partecipazione di ciascun Associato è a titolo gratuito e senza fine di lucro. Gli Associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore di ISF-MI nei limiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Tutti gli Associati hanno diritto di:
  - partecipare alle Assemblee e votare le relative delibere;
  - esercitare l'elettorato attivo e passivo;
  - recedere da ISF-MI;
  - informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
  - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli Associati hanno il dovere di:
  - rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi di ISF-MI;
  - pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito;
  - svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
  - tenere un comportamento verso gli altri Associati e verso l'esterno di ISF-MI animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

#### **Art. 7 ORGANI**

1. Sono organi dell'ISF-MI:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Segretario.
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'Organo sovrano di ISF-MI.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per la presentazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del rendiconto consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati o da almeno 2/3 dei Consiglieri.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax) o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
4. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.



5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
6. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da persona designata dai presenti.
9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - deliberare gli indirizzi programmatici di ISF-MI;
  - approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  - deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
  - deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi da ISF-MI;
  - deliberare sulle richieste di modifica del presente Statuto;
  - deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza.
10. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ogni Associato può essere delegato a rappresentare un solo Associato.

#### **Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea.
2. Il numero dei Consiglieri deve essere dispari, non inferiore a 5.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del Presidente effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax) o email contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
4. Il Consiglio Direttivo inoltre si riunisce:
  - Su richiesta motivata della maggioranza dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al punto precedente, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 5 giorni dalla convocazione;
  - In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative a ISF-MI. Ha i seguenti compiti:
  - Nominare, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
  - elaborare gli indirizzi programmatici di ISF-MI da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
  - stabilire l'ammontare della quota associativa;
  - redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto;
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari;
  - deliberare sull'eventuale esclusione degli Associati;
  - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - deliberare e determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte a ISF-MI tramite un regolamento interno, in base alla normativa vigente;
  - deliberare su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell'Assemblea.
8. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. Negli intervalli tra le assemblee e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere "per cooptazione" alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite stabilito dall'Assemblea.

#### **Art. 10 PRESIDENTE**

3. Il Presidente è eletto e nominato direttamente dal Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente ISF-MI nei rapporti con gli Associati, nei confronti di terzi ed in giudizio; la funzione di rappresentanza legale dell'Ente, di fronte a terzi e in giudizio,



potrà essere svolta, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato.

4. Insieme al Segretario, autorizza e firma prelievi da conto corrente.

#### **Art. 11 IL SEGRETARIO**

Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e alla tenuta dei relativi libri e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

#### **Art. 12 DURATA DELLE CARICHE**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 anni.

#### **Art. 13 BILANCIO**

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è annuale, va predisposto e sottoposto alla Assemblea entro il 30 aprile.
3. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea lo approva entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'associazione entro 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli Associati ne possano prendere visione.
4. Il Consiglio Direttivo predispose inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, la previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo: il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta assembleare affinché gli Associati ne possano prendere visione.
5. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 14 RISORSE ECONOMICHE**

1. ISF-MI può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
  - quote sociali e contributi degli aderenti;
  - contributi di privati o di enti pubblici;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. La quota associativa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato. L'adesione ad ISF-MI non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; è comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a tale quota.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
2. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altro ente senza scopo di lucro operante in settore analogo
3. La destinazione del patrimonio residuo viene deliberata con la medesima maggioranza.

#### **Art. 16 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.